



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare

RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art. 151 c.g.c.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 162/2026

semplificata ex art. 218, co. 3, c.g.c.

nel giudizio in materia di pensioni civili per l'ottemperanza della

sentenza di questa Sezione n. 339/2024, iscritto al n. **70008/C** del

registro di Segreteria, introdotto con ricorso notificato in data

26.06.2025 e depositato in Segreteria nella data del 09.07.2025.

Ad istanza di

V.M. (C.F. OMISSIS) nata a OMISSIS rappresentata e difesa, giusta

procura alle liti rilasciata su foglio separato e materialmente

congiunto al ricorso dagli avv.ti Fernando Rizzo (C.F.

RZZFNN65H19F158A - PEC: *avvocatirizzoevadala@pec.giuffre.it*) ed

Andrea Vadala (C.F. VDLNDR77H23F158D - PEC:

avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it), ed elettivamente domiciliata presso

i suddetti indirizzi PEC.

CONTRO

1. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del

legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso nel presente

giudizio dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito (PEC: *avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it*), dall'avv. Francesco Gramuglia (PEC: *avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it*) e dall'avv. Francesco Velardi (PEC: *avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it*) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

2. Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo (C.F. 05841790826), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in via del Vespro n. 129 in Palermo (PEC: *protocollo@cert.policlinico.pa.it*); .

3. Università degli Studi di Palermo (C.F. 80023730825), in persona del Rettore *p.t.* con sede in Piazza Marina n. 61 in Palermo (PEC: *pec@cert.unipa.it*).

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del 18 giugno 2026, l'avv. Ilenia Imbesi per la ricorrente e l'avv. Enrico Cassina per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente adiva questa Corte per l'esecuzione della sentenza n. 339/2024 di questa Sezione emessa in data 18.10.2024 e pubblicata il 04.11.2024, notificata in data 28.11.2024 come titolo esecutivo ai fini della decorrenza dei termini *ex art 14*, co. 1 D.l. 669/1996 conv. in L. 30/1997.

La ricorrente rappresentava quanto segue.

Con sentenza n. 339/2024 la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale

per la Regione Siciliana, accoglieva il ricorso R.G. n. 69561 riconoscendo e dichiarando il diritto della sig.ra V. “alla riliquidazione della pensione in godimento sulla base delle differenze retributive ex art. 31 dPR n. 761/1979 riconosciute dalle sentenze del Tribunale di Palermo n. 2415/2011, n. 2501/2016 e n. 85/2022 come specificato in parte motiva a decorrere dalla data di quiescenza” e conseguente

- “condanna l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo e l’Università degli Studi di Palermo, per quanto di rispettiva competenza, ad elaborare e trasmettere all’INPS la certificazione della posizione economica della ricorrente, in conseguenza delle suddette sentenze, ai fini della riliquidazione della pensione;

- condanna l’INPS alla corresponsione del trattamento pensionistico così come riliquidato nonché al pagamento delle differenze dei ratei arretrati, che vanno maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- condanna l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che sono quantificate complessivamente in euro 1.500 (*millecinquecento/00*) oltre oneri di legge”.

Parte ricorrente aggiungeva che la sentenza n. 339/2024 veniva notificata con formula esecutiva a tutte le Amministrazioni resistenti

rappresentando quanto segue.

Con PEC del 03.12.2024, l'Università degli Studi di Palermo trasmetteva all'INPS i dati ultimo miglio ai fini della riliquidazione della pensione cui è seguita la richiesta di chiarimenti della ricorrente in ordine ai dati ultimo miglio con la nota PEC del 10.12.2024 e la nota del 08.01.2025 dell'Università degli Studi di Palermo che comunicava il dettaglio delle voci utili ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico, ottemperando al disposto giudiziale per quanto di sua competenza.

Parte ricorrente lamentava che, malgrado il lungo tempo trascorso, l'INPS non provvedeva a riliquidare la pensione e l'AOUP di Palermo non provvedeva a pagare le spese legali per cui la ricorrente diffidava le due Amministrazioni a ottemperare con le note PEC del 04.04.2025 e del 21.05.2025.

La sig.ra V. essendo decorso infruttuosamente il termine *ex lege* previsto di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo nonché il termine di 30 giorni dalla diffida, adiva questa Corte formulando le seguenti conclusioni:

1) Ritenere e dichiarare che l'INPS e l'AOUP "P. Giaccone" di Palermo, non hanno ottemperato alla sentenza n. 339/2024 emessa Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in data 18.10.2024 e pubblicata il 04.11.2024.

2) Per l'effetto ordinare all'INPS di ottemperare integralmente alla sentenza entro un termine perentorio con il pagamento delle differenze pensionistiche e la riliquidazione del trattamento

pensionistico secondo quanto disposto in sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.

3) Per ulteriore effetto ordinare all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo di ottemperare integralmente alla sentenza entro un termine perentorio con il pagamento delle spese legali riconosciute in favore della ricorrente e pari ad € 1.500,00 oltre accessori di legge;

4) Per il caso di ulteriore inottemperanza nominare un Commissario *ad acta* per compiere gli atti necessari al fine di conformarsi alle statuizioni contenute nella sentenza n. 339/2024, demandandogli i poteri spettanti all'amministrazione.

5) Condannare le amministrazioni inadempienti, in assenza di ragioni ostative, al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, come da nota spese allegata, in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.

Al ricorso era allegato un atto del 2 luglio 2025 a firma dei suddetti procuratori della ricorrente in cui si rappresentava che quest'ultima aveva ricevuto e incassato da parte dell'A.O.U. "P. Giaccone" la somma a lei riconosciuta in sentenza n. 339/2024 a titolo di spese legali pari ad € 2.188,68 per cui si rinunciava alla domanda di cui al suddetto punto 3) insistendo nelle altre domande.

II. Con decreto del 21 luglio 2025 veniva fissata l'udienza di

discussione per il 17 dicembre 2025.

III. Con memoria del 14 novembre 2025 si costituiva in giudizio l'INPS rappresentando che con atto n. PA1032025000517 del 09.07.2025 si era proceduto alla riliquidazione in adempimento della sentenza n. 339/2024, in applicazione dell'aggiornamento del dato dell'ultimo miglio alla cessazione, effettuato dall'Amministrazione datoriale in data 02.12.2024.

L'Istituto aggiungeva che il pagamento della rata riliquidata e degli arretrati era avvenuto con la rata di settembre 2025 di cui si produceva il cedolino mentre per gli interessi, che erano stati quantificati come da prospetto allegato, il pagamento sarebbe avvenuto separatamente sulla prima rata utile (gennaio 2026).

L'Istituto concludeva chiedendo di rinviare la causa in attesa dell'effettivo pagamento all'udienza di febbraio 2026 e all'esito dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.

IV. In data 1° dicembre 2025 la ricorrente depositava memoria difensiva in cui evidenziava che l'atto di riliquidazione depositato e i conseguenti importi erano errati sulla base dei dati economici trasmessi dall'Università di Palermo per cui chiedeva il ricalcolo e il pagamento della differenza dovuta, oltre l'ulteriore ricalcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria da liquidare nel mese di gennaio 2026.

V. In data 16 dicembre 2025 l'INPS depositava memoria integrativa in cui rappresentava che dal riesame della riliquidazione si era

verificato che nella lavorazione di luglio 2025 erano state implementate le DMA su sentenza, come già riferito ma non era stato agganciato l'ultimo miglio del 02.12.2024, per cui in data 15 dicembre 2025 si era provveduto all'ulteriore riliquidazione in pagamento sulla rata del marzo 2026. A tal proposito erano allegati gli atti emessi per la riliquidazione nonché il cedolino della lavorazione (simulazione).

VI. All'udienza del 17 dicembre 2025 con ordinanza a verbale veniva disposta la nuova udienza di discussione del 16 aprile 2026 assegnando termine a parte ricorrente per presentare memoria integrativa sulla nuova riliquidazione disposta dall'Istituto.

VII. In data 28.01.2026 la difesa attorea depositava una memoria in cui si dava atto, con riferimento alla sorte capitale, della correttezza del nuovo atto di riliquidazione della pensione del 15.12.2025. Di contro, con riferimento agli interessi e alla rivalutazione nei limiti di legge si evidenziava che [dal documento denominato "prospetto analitico totale" depositato da parte avversa, si evince che quest'ultima abbia calcolato esclusivamente gli interessi legali e non la rivalutazione monetaria nei limiti di legge con riferimento ai ratei da gennaio 2019 a gennaio 2022], deducendo che entrambi gli importi devono essere calcolati ai sensi della disciplina di riferimento secondo cui l'ammontare dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito (cd. principio di divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali). A tal proposito era riportato un mero

calcolo a titolo esemplificativo sul rateo di gennaio 2019, evidenziando che gli accessori liquidati per i ratei dal 01.02.2022 al 01.02.2026 erano sostanzialmente corretti, mentre per i restanti periodi (01.01.2019 - 01.01.2022) erano errati sulla base dei calcoli allegati in quanto l'Istituto aveva liquidato titolo di accessori un importo lordo di € 2.583,81 lordi mentre quello corretto e dovuto sarebbe pari a 3.309,34.

Si concludeva chiedendo la decisione della causa con condanna dell'Istituto al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria nei limiti di legge con riferimento ai ratei dal 01.01.2019 al 01.01.2022 nella misura corretta e con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.

In data 28.03.2026 parte ricorrente depositava una memoria integrativa evidenziando che l'INPS nel mese corrente aveva erogato gli importi a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge calcolati comunque in misura errata e solo sugli arretrati erogati con cedolino di marzo 2026 e non considerando nella base di calcolo gli arretrati precedentemente corrisposti nel cedolino di settembre 2025.

Secondo la difesa attorea la base di calcolo corretta ai fini del calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria nei limiti di legge era pari ad € 576,70 (ovvero € 342,97 + € 233,73) per ciascun rateo, in luogo di quella erroneamente indicato dall'Istituto pari ad € 342,97.

La memoria concludeva chiedendo che la causa venisse posta in decisione con condanna dell'Istituto al pagamento degli interessi

legali e della rivalutazione monetaria nei limiti di legge considerando, come base di calcolo, l'importo di € 576,70.

VIII. All'udienza del 16.04.2026 con ordinanza a verbale era assegnato all'INPS termine per depositare una relazione sulla riliquidazione della pensione della ricorrente prendendo specifica posizione sulle contestazioni attoree relative alla base di calcolo e alla mancata considerazione della rivalutazione. Era fissata l'udienza di prosecuzione per il 17 giugno 2026.

IX. In data 25 maggio 2026 l'INPS depositava note autorizzate in cui evidenziava di avere effettuato le seguenti due riliquidazioni, con una diversa quantificazione e pagamento di interessi e rivalutazione monetaria: sulla rata febbraio 2026 si era provveduto al pagamento degli interessi relativi all'atto di riliquidazione PA1032025000517 del 09/07/2025 e sulla rata marzo 2026 quelli relativi all'atto PA1032025000739 del 15.12.2025.

Secondo l'INPS in entrambe le riliquidazioni la rivalutazione monetaria era stata corrisposta nella misura differenziale rispetto all'interesse legale, come per legge.

X. In data 9 giugno 2026 parte ricorrente depositava note autorizzate in cui dava atto del pagamento intervenuto nel mese di febbraio 2026 a titolo di interessi e rivalutazione evidenziando però che in entrambe le due riliquidazioni gli importi liquidati a titolo di interessi e rivalutazione erano errati per cui se ne chiedeva il ricalcolo e il pagamento della differenza dovuta.

XI. All'udienza del 18 giugno 2026 i difensori di entrambe le parti si

riportavano agli atti chiedendo la decisione.

Il Giudice, quindi, poneva in decisione la causa.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia di AOUP "P. Giaccone" di Palermo e dell'Università degli Studi di Palermo che ritualmente evocate in giudizio non si sono costituite.

2. In via preliminare si osserva che l'oggetto del giudizio riguarda l'esatta ottemperanza della sentenza n. 339/2024 di questa Sezione nella parte in cui ha condannato le Amministrazioni resistenti alla riliquidazione della pensione della ricorrente mentre, alla luce della nota del 02.07.2025 dei procuratori di quest'ultima, va dato atto della rinuncia alla domanda di ottemperanza del pagamento delle spese di lite a carico di AOUP "P. Giaccone" di Palermo.

3. Con riferimento alle concordi prospettazioni della ricorrente e dell'INPS va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla riliquidazione e al pagamento della sorte capitale della pensione della sig.ra V. M. in esecuzione della sentenza n. 339/2024 di questa Sezione.

Infatti, come riconosciuto da parte attrice l'INPS ha provveduto con gli atti n. OMISSIS del 09/07/2025 e n. OMISSIS del 15.12.2025 alla riliquidazione della pensione del ricorrente in ottemperanza alla sentenza di cui è causa pagando l'importo riliquidato e i ratei arretrati in esatta esecuzione della sentenza di cui è causa; pertanto, prendendo atto della concorde manifestazione di volontà delle parti,

sussistono tutti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla condanna dell'INPS alla riliquidazione della prestazione in oggetto e al pagamento dei ratei arretrati.

4. La controversia permane tra la sig.ra V. e l'INPS riguardo alle modalità di liquidazione degli oneri accessori sui ratei arretrati pagati che secondo la ricorrente, almeno per la parte relativa ai ratei antecedenti al 2022, non hanno incluso la rivalutazione laddove maggiore degli interessi mentre secondo l'INPS la rivalutazione è stata considerata nei limiti di legge.

A tal proposito si osserva che secondo la costante giurisprudenza contabile la ritardata liquidazione della prestazione pensionistica determina la decorrenza, in favore del pensionato di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, non rilevando la causa del ritardo.

L'automaticità della liquidazione di interessi e rivalutazione nei limiti di legge deriva dal riconoscimento dell'obbligazione pensionistica come debito di valore e dall'applicabilità alla stessa dell'art. 429, co. 3 del c.p.c. per i crediti di lavoro applicabile ai giudizi pensionistici contabili in forza, prima dell'art. 10 co. 2 della L. 205/2000 (entrato in vigore il 10.08.2000) e ora della disposizione di cui all'art. 167, co. 3 del c.g.c. secondo cui "Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del

suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto".

Tale disposizione, quindi, attribuisce al creditore pensionistico il diritto agli interessi legali sulla somma nominale mentre la rivalutazione spetta a titolo di maggior danno eccezionalmente ritenuto "in re ipsa" per il solo fatto della svalutazione, quando essa risulti superiore al tasso degli interessi.

Ne consegue che, in forza di tale norma, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle maggiori somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento dei danni cagionatogli dalla diminuzione del valore del suo credito per cui nei casi in cui il tasso legale degli interessi è superiore al tasso di svalutazione, la rivalutazione non va riconosciuta poiché il principio del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria stabilito dall'art. 429, co. 3, c.p.c. e dalla corrispondente disposizione di cui all'art. '167 co. 3 c.g.c. non va inteso in senso "integrale", quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì "parziale", quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.

Esaminati i conteggi depositati dalla parte ricorrente ed i prospetti versati in atti dall'INPS (cfr. all.ti 8 e 9 della nota del 25 maggio 2026) risulta che la liquidazione degli oneri accessori non ha applicato la

disciplina sopra richiamata poiché sui singoli ratei arretrati sono stati applicati esclusivamente gli interessi legali anche quando l'indice di svalutazione era superiore del tasso di interesse.

5. Alla luce delle superiori considerazioni va dichiarata la cessazione della materia del contendere per la parte relativa alla liquidazione e al pagamento della sorte capitale dei ratei arretrati in ottemperanza della sentenza n. 339/2024 mentre va ordinato all'INPS di provvedere alla corretta esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 339/2024 nella parte relativa al calcolo degli oneri accessori sulla suddetta sorte capitale dei ratei arretrati da liquidare ai sensi dell'art. 167, co. 3 del c.g.c. e dell'art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., diversamente da come effettuato, entro il termine di 120 (*centoventi*) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione.

6. Le spese di lite vanno seguite la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della ricorrente da distrarre nei confronti dei procuratori della stessa dichiaratisi antistatari.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe

- dichiara la cessazione della materia del contendere nella parte

relativa alla liquidazione della sorte capitale dei ratei arretrati in
ottemperanza della sentenza n. 339/2024;

- ordina all'INPS di provvedere alla corretta esecuzione della
sentenza di questa Sezione n. 339/2024 nella parte relativa al calcolo
degli oneri accessori sulla suddetta sorte capitale dei ratei arretrati da
liquidare ai sensi dell'art. 167, co. 3 del c.g.c. e dell'art. 21, co. 2, disp.
att. c.g.c., diversamente da come effettuato, entro il termine di 120
(centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via
amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua
notificazione;

- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite alla ricorrente da
distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari che sono
liquidate nell'importo complessivo di euro 730,00 (settecentotrenta/00)
oltre IVA e CPA se dovuti;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 giugno 2026.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 25 giugno 2026

Pubblicata il 30 giugno 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)